

Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

Sezione Seconda

Udienza pubblica del 23/02/2022 ore 12

Motivi Aggiunti in relazione al ricorso- N.R.G. 2590/2021

nell'interesse della Sig.ra Manuela Scotto Di Gregorio, nata a Napoli il 19.09.1981 (c.f. SCTMNL81P59F839M), residente in 00173 - Roma, via Massimo Severo Giannini 23, rappresentata, assistita e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli **Avv.ti Imma Cirillo** (c.f. CRLMMI82E59I954H – PEC immacirillo@ordineavvocatiroma.org) e **Roberto Gabriele Merlino** (c.f. MRLRRT80S01H926D – PEC merlino.robertogabriele@avvocatilucera.legalmail.it), giusta procura in atti, con domicilio digitale e fisico presso l'Avv. Roberto Gabriele Merlino avente Studio in (00193) Roma, Piazza Cavour, 17 e PEC merlino.robertogabriele@avvocatilucera.legalmail.it (fax 06/3215283);

[anche solo “ricorrente”]

contro

Roma Capitale, in persona del sindaco e legale rappresentante *p.t.*, rappresentata, assistita e difesa dall'Avvocatura dell'Ente (in Roma, via del Tempio di Giove n.21) con l' **Avv. Federica Graglia** GRGFRC69H52H501D, fax 06/6781471, Pec federica.graglia@pec.comune.roma.it, ed ivi domiciliata

[anche solo “Amministrazione” o “Comune” o “resistente”]

nonché nei confronti di

Sig.ra **CAFARI Grazia Maria**, nata a Reggio Di Calabria il 02.06.1955 (c.f. CFRGZM55H42H224W), residente in 00159 - Roma, Via del Forte Tiburtino , n. 160 - Scala: B – Int. 26;

[controinteressata]

per l'annullamento e/o riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare

- (i) della determinazione dirigenziale di Roma Capitale – *Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane (P.O. Reperimento Risorse Umane –*

Servizio Reperimento Risorse Umane – Ufficio Concorsi) n. rep. GB/1095/2021 del 16/07/2021 (n. prot. GB/60055/2021 del 16/07/2021) pubblicata in pari data, avente ad oggetto “*procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria definitiva valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso le scuole dell’Infanzia di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art.1 comma 228 quater della Legge n.208 del 28 dicembre 2015. Presa d’atto dell’esito dei lavori della Commissione Esaminatrice. Rettifica della graduatoria definitiva approvata con Determinazione Dirigenziale n.2139 del 7/12/2020*” (in **doc. n. 17**, in prosecuzione al fascicolo di parte);

(ii) dell’allegato D annesso alla suddetta determina, denominato “*Graduatoria Definitiva*”, nella parte in cui la ricorrente viene collocata nella posizione 1279 con punti 9.82 anziché nella posizione 829 con punti 12.82 e specificatamente, nella misura in cui l’odierna ricorrente, in violazione dell’art.3 del Bando relativo alla procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso le SCUOLE DELL’INFANZIA di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, non si è vista attribuire il punteggio di tre punti in base ai titoli professionali e di servizio, relativi all’ “*inserimento del candidato in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di Insegnante di Scuola dell’Infanzia*” (in **doc. n. 18**);

(iii) dell’ allegato E annesso alla suddetta determina, denominato “*Elenco nominativo dei candidati idonei ai fini dell’accesso ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato secondo l’ordine di graduatoria*” nella parte in cui la ricorrente viene collocata nella posizione 1183 con punti 9.82 anziché nella posizione 796 con punti 12.82 e specificatamente, nella misura in cui l’odierna ricorrente, in violazione dell’art.3 del Bando relativo alla procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso le SCUOLE DELL’INFANZIA di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi

dell'art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, non si è vista attribuire il punteggio di tre punti in base ai titoli professionali e di servizio, relativi all' *“inserimento del candidato in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di Insegnante di Scuola dell'Infanzia”* (in **doc. n. 19**);

(iv) di ogni altro atto a questi presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, ad oggi non conosciuto dal ricorrente.

FATTO

a) La sig.ra Scotto Di Gregorio ha impugnato innanzi il Tribunale Amministrativo per il Lazio con ricorso iscritto al R.G.N. 2590/2021, la determinazione dirigenziale di Roma Capitale – *Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane (P.O. Reperimento Risorse Umane – Servizio Reperimento Risorse Umane – Ufficio Concorsi)* n. rep. GB/2139/2020 del 07.12.2020 (n. prot. GB/108426/2020 del 07.12.2020) pubblicata in pari data, recante approvazione della graduatoria definitiva della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso le scuole dell'Infanzia di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art.1 comma 228 quater della Legge n.208 del 28 dicembre 2015 nonché ogni altro atto a questi presupposto preparatorio e comunque connesso, ivi inclusi gli allegati D ed E della suddetta determina, il bando con il quale l'Amministrazione Comunale aveva indetto la selezione pubblica e il verbale della seduta durante la quale la Commissione giudicatrice aveva esaminato i titoli della stessa.

b) La ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento dei “titoli professionali e di servizio” pari a punti tre previsti dall'art. 3 n. 1) del bando relativi all' *“inserimento del candidato in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di Insegnante di Scuola dell'Infanzia”*, in quanto illegittimamente graduata in posizione n.1280 con un punteggio totale di 9,82 anziché di 12,82 (che l'avrebbe collocata al n. 825).

c) Nello specifico la sig.ra Scotto Di Gregorio ha lamentato la violazione, tra gli altri, degli

art. 3 e 97 Cost per eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta ed irrazionalità dell'agire amministrativo, nonché disparità di trattamento; la violazione degli artt. 6, comma 1 lett. b) e 18 della Legge 241/90 e la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del Bando.

d) Le ragioni poste a fondamento dei motivi di doglianza trovano altresì riscontro probatorio nella documentazione allegata al ricorso (in particolare docc. nn. 3, 5, 8¹, 9, 12a, 12b, 13, 14 e 15).

e) Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione resistente con la memoria del 12.03.2021 deduceva, tra l'altro, che "... *in ordine alla istanza di riesame della sig.ra Scotto di Gregorio del 12.12.2020, si comunica che la stessa è stata trasmessa alla Commissione esaminatrice competente per la relativa valutazione*" (pag. 14, ultimo capoverso); pertanto alla prima udienza del 17.03.2021, preso atto di ciò, è stato disposto rinvio per verificare gli esiti di siffatta *valutazione*.

f) Non risultando alcun esito, all'udienza del 09/06/2021 (fissata anche per la fase cautelare) la causa è stata rinviata al prossimo 23/02/2022 per la discussione del ricorso nel merito.

g) Senza minimamente curarsi delle doglianze mosse dall'odierna ricorrente - analoghe se non identiche a quelle esternate da un elevato numero di partecipanti alla procedura concorsuale (si veda ad esempio anche ns. docc. n. 12a, 12b, 13, 14 e 15), in data 16/07/2021 il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane di Roma Capitale ha pubblicato la determina n. rep. GB/1095/2021 del 16/07/2021 (n. prot. GB/60055/2021 del 16/07/2021), avente ad oggetto la rettifica della graduatoria definitiva valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso le scuole dell'Infanzia di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art.1 comma 228 quater della Legge n.208 del 28 dicembre 2015 approvata con Determinazione Dirigenziale n.2139 del 7/12/2020 (allegato D) e la conseguente rettifica dell'elenco dei nominativi dei

¹ Per mero errore materiale il file di cui al ns. doc. n. 8, allegato al ricorso introduttivo, reca una denominazione diversa dal suo contenuto, che riporta, invece, la "Graduatoria insegnanti Scuola Infanzia Municipio II- D.D.n. 2538 del 20.12.2017".

candidati che hanno conseguito l'idoneità nella prova scritta d'esame ottenendo un punteggio pari o superiore al 7 integrato dal punteggio conseguito nella valutazione dei titoli (allegato E).

Siffatta Determinazione Dirigenziale è stata adottata (*cf.* la parte del 'premessato che') in risposta alle richieste di riesame del punteggio pervenute, ai sensi dell'art. 3 del bando della procedura *de qua*, nei 10 giorni successivi alla pubblicazione della Graduatoria definitiva del 07/12/2020.

Sulla base del riesame così effettuato sono state stilate i 'nuovi' elenchi sub allegati D ed E appena sopra citati, dalle quali tuttavia risulta invariato il punteggio assegnato alla odierna ricorrente mentre altri candidati denunciando i medesimi errori di cui si duole anche la Sig.ra Scotto di Gregorio hanno visto variare in positivo il loro punteggio.

h) Pertanto, la Sig.ra Scotto di Gregorio propone il presente ricorso per motivi aggiunti avverso tali provvedimenti, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa adozione delle più opportune misure cautelari. E ciò per i seguenti motivi.

DIRITTO

I) Come detto, la determinazione qui impugnata è stata adottata all'esito della valutazione dei titoli effettuata dalla Commissione esaminatrice a seguito delle istanze di riesame pervenute al Dipartimento organizzazione e risorse umane successivamente all'approvazione della graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n.2139 del 7/12/2020 (doc. 1).

Nella attribuzione del punteggio per "Titoli professionali e di servizio" di cui all'art. 3 n.1) relativa all' "*inserimento del candidato in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di Insegnante di Scuola dell'Infanzia*" emerge ancora una volta una evidente, eclatante ed incomprensibile **disparità di trattamento tra i partecipanti**, considerato che – anche nelle graduatorie oggetto di riesame - situazioni del tutto analoghe vengono trattate in maniera differente.

Si esamini ad esempio la posizione della candidata Daniela Giorgi. Originariamente collocata alla posizione n. 1159 della graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n.2139 del 7/12/2020, a seguito di una seconda istanza di riesame presentata l'11/12/2020 (**doc. n. 20**,

sempre in prosecuzione al nostro fascicolo di parte), alla stessa sono stati riconosciuti ulteriori 3 punti per l'“*inserimento del candidato in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di Insegnante di Scuola dell'Infanzia*”. La Sig.ra Giorgi risulta così ora posizionata al n. 731 della graduatoria approvata con determina GB/1095/2021 del 16/07/2021.

Orbene, come già ampiamente dedotto e dimostrato nel ricorso introduttivo pendente dinanzi il TAR Lazio R.G.N. 2590/2021, **la domanda della candidata Giorgi è del tutto analoga “nella parte relativa ai titoli professionali e di servizio” a quella presentata dalla odierna ricorrente, eppure a differenza della sig.ra Scotto Di Gregorio, la sig.ra Giorgi si è vista riconoscere il relativo punteggio.** Più nello specifico:

- a)* la signora Giorgi, come l'odierna ricorrente, ha originariamente mancato di indicare nella domanda di partecipazione il numero del provvedimento con cui era stata approvata la graduatoria già utilizzata dall'Ente per il conferimento di supplenze (*cf.* doc. n. 15 allegato al ricorso principale);
- b)* nella domanda di partecipazione della sig.ra Giorgi, molto probabilmente per un errore del sistema, non risulta valorizzato con la *spunta-flag* il campo dedicato alla dichiarazione relativa all'inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di Insegnante di Scuola dell'Infanzia, esattamente come nella domanda della sig.ra Scotto di Gregorio (*cf.* docc. nn. 3 e 15).

Non si spiega pertanto il motivo per cui la Commissione, a fronte di situazioni perfettamente identiche si sia determinata diversamente, riconoscendo alla sig.ra Giorgi i 3 punti e determinandosi invece in maniera negativa per la sig. Scotto di Gregorio. Ma tant'è.

Per mero tuziorismo difensivo, poi, si rileva che entrambe le candidate in ossequio a quanto previsto dall'art. 3 del bando, il quale prevedeva che “*i candidati che intendono richiedere un riesame del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli potevano produrre al Dipartimento Organizzazione e Risorse*

Umane- Ufficio Protocollo, motivata istanza di riesame entro e non oltre 10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del punteggio conseguito all'Albo Pretorio Capitolino” hanno presentato l’istanza di riesame successivamente alla pubblicazione della graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n.2139 del 7/12/2020, segnatamente la sig.ra Giorgi in data 11/12/2020 e la sig.ra Scotto di Gregorio in data 12/12/2020, nei termini prescritti dal citato art. 3.

La circostanza che l’Amministrazione ha esaminato ed accolto l’istanza di riesame presentata dalla candidata Giorgi l’11.12.2020, cioè nei 10 giorni successivi alla pubblicazione della Determinazione Dirigenziale n.2139 del 7/12/2020, vale altresì da sola a smentire la tesi della odierna Resistente, pure accennata nella memoria del 12/03/2021 (depositata nel procedimento pendente dinanzi il TAR Lazio R.G.N. 2590/2021; paragrafo 3, pag. 14, memoria difensiva Roma Capitale), secondo la quale l’istanza di riesame presentata dalla Sig.ra Scotto di Gregorio il 12.12.2020 sarebbe da considerare tardiva.

Del resto, il ragionamento della Resistente determinerebbe un ulteriore motivo di disparità di trattamento tra le candidate: entrambe hanno presentato istanza di riesame dopo il 07.12.2020 ma quella presentata da Giorgi è stata ritenuta tempestiva, quella presentata dalla odierna ricorrente verrebbe (secondo quanto esposto dalla resistente solamente nel giudizio) ritenuta tardiva.

II) Come più volte detto, nella valutazione dei “titoli professionali e di servizio” della Sig.ra Scotto Di Gregorio, il Comune di Roma ha tenuto conto del solo servizio effettivo prestato con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell’Amministrazione di Roma Capitale nel profilo professionale di insegnante di Scuola dell’Infanzia per un numero di 150 giorni (e così per punti 0,42), ma non anche dell’inserimento della ricorrente nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale medesima per il conferimento di incarichi a termine per il profilo professionale di Insegnante di Scuola dell’Infanzia, i.e. della Graduatoria di V fascia del II Municipio (ns. doc. n. 8), che come anzidetto, avrebbe dato diritto ad ulteriori 3 punti.

La motivazione sembrerebbe risiedere nella circostanza secondo cui il sistema non abbia valorizzato con il segno di *spunta-flag* il campo dedicato alla dichiarazione relativa all'inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di Insegnante di Scuola dell'Infanzia. L'elevatissimo numero di candidati a cui è accaduto tale inconveniente (v. ns. docc. nn. 12a e 12b, nonché, tra i tanti casi, quelli di cui ai ns. docc. nn. 13, 14 e 15) rappresenta certamente un evidente indizio, o meglio, una prova, del cattivo o inadeguato funzionamento del portale di presentazione della domanda, non essendo mai accaduto, in nessuna procedura, che oltre un migliaio di candidati lamentasse un analogo problema.

Ad ogni buon conto, la Commissione esaminatrice, in applicazione dell'art.6 della Legge 241/90 avrebbe potuto/dovuto chiedere chiarimenti e/o acquisire il dato parzialmente mancante ricorrendo al soccorso istruttorio. E di fatti, rinviando a quanto già in parte esposto a pag. 7 e segg. del ricorso introduttivo, in questa sede si rileva altresì quanto segue.

Quasi tutti i candidati a cui non è presente il *flag* relativo all'inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a Tempo Determinato nel profilo professionale di appartenenza, hanno comunque dichiarato, nella domanda, di aver lavorato (spesso per molti anni) proprio con "incarichi a Tempo Determinato nel profilo professionale di appartenenza" presso le strutture di Roma Capitale (come ad esempio nei casi di cui ai ns. docc. nn. 13, 14 e 15).

Ebbene, dato che siffatti incarichi a termine potevano essere conferiti esclusivamente a chi era già inserito in una graduatoria municipale preesistente - non essendo altrimenti possibile il conferimento dell'incarico - è evidente che tali candidati, indicando le strutture di Roma Capitale presso le quali hanno effettivamente prestato lavoro a termine, abbiano anche -seppur implicitamente- dichiarato di essere inseriti all'interno di una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di quegli incarichi che, altrimenti, non avrebbero certamente potuto ottenere.

In altre parole, tutti questi candidati, pur in assenza del *flag* (o meglio, nonostante il malfunzionamento del sistema a causa del quale il segno di spunta non è comparso nella domanda), hanno comunque implicitamente indicato di essere in possesso del requisito del punto 3 del bando: “1) *Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di appartenenza: 3 punti.*”.

L'amministrazione avrebbe quindi dovuto/potuto acquisire d'ufficio le ulteriori informazioni mancanti in applicazione del generale principio enunciato dall'art. 18 della L.241/90 (ai sensi del quale l'amministrazione deve acquisire d'ufficio i documenti già in possesso dalla medesima amministrazione o da altra amministrazione), ovvero ricorrere all'istituto del c.d. soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, comma 1 lett. b) della legge 241/90, tanto più all'esito della istanza di riesame.

Come infatti recentemente statuito dal Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 19 settembre - 22 novembre 2019, n. 7975: «il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza».

La Sig.ra Scotto di Gregorio, ha fornito una informazione certa alla Commissione esaminatrice, ovvero di aver svolto “incarichi a termine nel profilo professionale di appartenenza” per un totale di 150 giorni, dalla quale si poteva facilmente e senza grandi incertezze desumere che la stessa fosse presente in una graduatoria per il conferimento di tali incarichi. L'essersi l'Amministrazione determinata nel senso di non valutare/considerare il titolo posseduto dalla ricorrente ai fini del punteggiaggio, senza esperire alcuna attività acquisitiva di quelle sopra riassunte, e senza tener conto della istanza di riesame costituisce motivo di censura dell'agire dell'Amministrazione per violazione dell'art. 6 cit. (il che, peraltro, si traduce anche nel mancato rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e *favor participationis* cui l'azione amministrativa è tenuta ad ispirarsi).

III) Per completezza difensiva, infine, si rinvia alle doglianze e alle censure articolate nel ricorso introduttivo che integralmente si riportano di seguito:

“DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del Bando.

Si è visto che l'art. 3 del Bando disponeva che, con riferimento ai 'titoli professionali e di servizio', sarebbero stati riconosciuti:

- a) 3 punti, a fronte dell'inserimento del candidato in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di Insegnante di Scuola dell'Infanzia;
- b) 0,50 punti per ogni anno di esperienza professionale (intendendo per anno il cumulo di 180 giornate lavorative) di servizio effettivo prestato con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione di Roma Capitale nel profilo professionale di Insegnante di Scuola dell'Infanzia.

Come anche detto in premessa, la ricorrente partecipando alla procedura dichiarava a) l'appartenenza ad una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale e b) di aver prestato servizio effettivo con contratto di lavoro a tempo determinato per un totale di 150 giorni.

Con riferimento al dato appena richiamato sub a (quello per cui qui ci si duole per mancata attribuzione del relativo punteggio) l'art. 3 del bando stabiliva che "i candidati dovranno specificare la graduatoria nella quale risultano inseriti e l'Ente di riferimento".

Tuttavia, l'applicazione on line, a compilazione automatica-prestabilita-assistita (e che, ricordiamo consentiva, come espressamente indicato all'art. 2 del bando, di "contrassegnare con un segno di spunta-flag tutti i campi di interesse per il riconoscimento del giusto punteggio"), non permetteva di specificare la graduatoria nella quale risultano inseriti e l'Ente di riferimento.

Il sistema telematico, invece, consentiva, al più, di flaggare la relativa casella ed inserire il numero del provvedimento con cui era stata approvata tale graduatoria, richiedendo, dunque, un dato (il numero del

provvedimento) per nulla contemplato dal bando (e peraltro di non celere e facile reperibilità, posto che l'albo pretorio on line viene periodicamente aggiornato con l'eliminazione dei provvedimenti più risalenti).

La signora Scotto Di Gregorio pertanto aveva cura di contrassegnare, come indicato e previsto nel bando, la casella relativa alla dichiarazione del titolo, lasciando in bianco la parte relativa all'indicazione ed al numero del provvedimento.

Stante la parziale ostensione della documentazione richiesta si è finora potuto rilevare (anche alla luce delle scarse informazioni telefoniche ricevute dall'Ente) che il Comune di Roma abbia ritenuto di non attribuire alla Sig.ra Scotto di Gregorio il punteggio (3 punti) in Bando previsto a fronte della dichiarazione di appartenenza ad una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, in conseguenza della mancata indicazione del numero di provvedimento con cui era stata approvata tale graduatoria ².

Così facendo l'Amministrazione ha quindi operato in violazione a quanto previsto all'art. 3 del bando, norma che - lo si ribadisce - non prevedeva né richiedeva alcuna obbligatoria indicazione del numero di provvedimento con cui era stata approvata la graduatoria di appartenenza già utilizzata da Roma Capitale.

2. Violazione dell'art. 18 della Legge 241/1990.

La violazione di cui al precedente paragrafo si presenta tanto più grave se si considera che, in applicazione del generale principio enunciato dall'art.18 della L. 241/1890, l'Amministrazione, a fronte delle indicazioni fornite dalla ricorrente (ammesso e non concesso che fossero state incomplete), avrebbe comunque dovuto acquisire d'ufficio le ulteriori informazioni eventualmente ritenute necessarie. Come noto infatti (ed in applicazione del più generale principio di civiltà giuridica) "in tema di concorsi, conformemente al disposto di cui all'art.18, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati

² Trattasi di situazione di disfunzione del portale telematico di Roma Capitale che sembra già esser emersa e denunciata (cfr. **docc. 11 e 12**).

soggettivi che si rilevino necessari per l'istruttoria del procedimento nell'ambito di una partecipazione ed un concorso per titoli ed esami, devono essere acquisiti d'ufficio laddove siano in possesso della stessa amministrazione procedente ..." (Tar Campania, Napoli, Sez.II, 10 settembre 2015, n.4416).

Essendo la Sig.ra Scotto di Gregorio già iscritta in una graduatoria per Roma Capitale (e dall'Ente già utilizzata), la mancata acquisizione da parte dell'Amministrazione di dati di cui era già in possesso (tanto più a seguito delle specifiche istanze della ricorrente), costituisce violazione dell'art. 18 cit.

3. Violazione dell'art.6, comma 1 lettera b) della Legge 241/90: il procedimento del c.d. soccorso istruttorio.

Sotto altro, anche se non dissimile, profilo l'operato di Roma Capitale risulta comunque illegittimo anche per violazione dell'art. 6, comma 1 lett. b) L.241/1990.

Detta norma, con riferimento al Responsabile del procedimento testualmente dispone: "b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;".

Si tratta dell'istituto generale del c.d. soccorso istruttorio (o rettificazione documentale) che, per costante e qualificata giurisprudenza amministrativa, proprio nelle procedure di massa quali quelle concorsuali deve avere massima operatività.

Difatti, diverse norme si sono succedute dopo la L. 241/1990 specificandone la portata.

Ciò a partire dall'art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. 163 del 2006, nella versione introdotta dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (secondo cui

anche la «mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive ...» non comportava l'immediata esclusione dalla procedura di gara del concorrente), all'art. 46, comma 1-ter, del medesimo d.lgs. n. 163/2006 (inserito dall' art. 39, comma 2, del citato decreto-legge n. 90/2014, col seguente testo: «Le disposizioni di cui all' articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara»); fino all'attuale art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, che non solo consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ma - con riguardo al documento di gara unico europeo (parte essenziale della domanda di partecipazione) - estende il soccorso anche alle ipotesi di mancata presentazione dello stesso, assegnando al concorrente un termine non superiore a dieci giorni «perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie [...]».

Norme che, pur non elidendo la portata del principio del rispetto della par condicio nei procedimenti pubblici, ampliano l'istituto del dovere di soccorso istruttorio. Il che, inevitabilmente, **si riflette anche sull'estensione del dovere di soccorso istruttorio nella generalità degli altri procedimenti di massa** (o, comunque, in cui siano interessati una pluralità indeterminata di soggetti), **nei quali, pertanto, è doveroso provvedere a quelle integrazioni documentali che consentano di superare la mancanza o incompletezza delle dichiarazioni presentate dagli interessati.** Orbene, e tornando al caso di specie, la (presunta) incompletezza dei titoli dichiarati e delle informazioni fornite (vero è, comunque, che al momento della dichiarazione la ricorrente spuntava la casella relativa alla dichiarazione), ammesso e non concesso che fosse attribuibile alla ricorrente, sarebbe comunque dovuta essere supplita dall'Amministrazione proprio attraverso l'istituto in parola.

Ed infatti, come chiarito dal Consiglio di Stato nella Sentenza n. 7975/2019

(del 22.11.2019) con riferimento ad una fattispecie analoga a quella che ci occupa³: "Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, senza meno, anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. 4.3. Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi ... ritiene il Collegio che specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta - specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro - il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. C.d.S., sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza. 4.4. Alla luce delle pregresse considerazioni, nella vicenda in esame, la commissione esaminatrice ben poteva, prima di concludere per la non valutabilità del titolo di studio posseduto, richiedere alla candidata di specificare il voto conseguito all'esame finale di laurea e così solamente integrare la documentazione presentata; riconosciuto, infatti, il possesso del titolo di studio della laurea, residuava solamente un'incertezza circa il voto conseguito all'esame finale e, dunque, il punteggio da attribuire in ragione delle indicazioni del bando. Tale incertezza era dovuta, certamente, ad incompletezza della dichiarazione, ma

³ In quel caso la commissione esaminatrice, in fase di valutazione dei titoli, non aveva considerato, nonostante ne fosse stato espressamente dichiarato il possesso nella domanda di partecipazione, la laurea in scienze politiche, per mancata indicazione della votazione conseguita.

poteva essere facilmente superata con una richiesta di chiarimenti, senza concedere alcun indebito vantaggio alla concorrente; il voto riportato all'esame finale di laurea, d'altra parte, era necessario per l'assegnazione del punteggio spettante secondo le indicazioni del bando."

Pertanto, anche nel caso che ci occupa, al cospetto di un titolo espressamente dichiarato, quand'anche in maniera incompleta, la Commissione esaminatrice, in applicazione dell'art. 6 della Legge 241/1990 avrebbe potuto/dovuto richiedere chiarimenti e/o acquisire il dato parzialmente o totalmente mancante. L'essersi l'Amministrazione determinata nel senso di non valutare/considerare il titolo posseduto dalla ricorrente ai fini del punteggio, senza esperire alcuna attività acquisitiva di quelle sopra riassunte, costituisce dunque altro e concorrente motivo di censura dell'agire dell'Amministrazione per violazione dell'art. 6 cit. (il che, peraltro, si traduce anche nel mancato rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e favor participationis cui l'azione amministrativa è tenuta ad ispirarsi).

4. *Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta ed irrazionalità dell'agire amministrativo, nonché disparità di trattamento. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.*

Tutto quanto innanzi porta altresì a dover censurare il modus operandi di Roma Capitale anche sotto il profilo dell'eccesso di potere per illogicità dell'agire, irrazionalità e disparità di trattamento, nonché superficialità, incompletezza ed incongruenza dell'agire amministrativo.

Ed infatti dall'analisi della documentazione risultante dall'accesso agli atti, non solo sono risultati poco chiari i criteri seguiti dalla Commissione nella valutazione dei titoli (sebbene non vi fosse margine discrezionale alcuno da parte di quest'ultima) ma nella attribuzione di punteggio per "Titoli professionali e di servizio" è emersa una evidente (e adir il vero, incomprensibile) disparità di trattamento tra i partecipanti.

È infatti emerso che alcuni dei candidati che hanno mancato (come l'odierna ricorrente) di specificare il numero del provvedimento della graduatoria

già utilizzata dall'Ente per il conferimento di incarichi a termine, si sono visti comunque riconoscere il relativo punteggio.

È quanto ad esempio emerso con riferimento alle posizioni dei candidati:

(v) **Adele Caianiello**: con un punteggio provvisorio di 5,5 punti, all'esito dell'istanza di riesame, si è vista riconosciuti altre 3 punti (doc. 13), per un totale 'titoli professionali e di servizio' di 8 punti (al netto della riduzione di 0,5 punti per assenza del 'titolo di cultura' impropriamente indicato nella domanda);

(vi) **Verrillo Rossella**: con un punteggio provvisorio di 5 punti, all'esito dell'istanza di riesame, si è vista riconosciuti altre 3 punti, per un totale titoli professionali e di servizio di 8 punti (doc. 14);

(vii) **Giorgi Daniela**: con un punteggio provvisorio di 5 punti, nella scheda di valutazione del riesame si è vista riconosciuti altre 3 punti (doc. 15) per un totale titoli professionali di servizio di 8 punti (punteggio poi - inspiegabilmente - non riconosciuto nella graduatoria definitiva).

Si ribadisce ed evidenzia che le domande delle predette tre candidate erano del tutto analoghe (se non identiche), nella parte relativa ai 'titoli professionali e di servizio', a quella presentata della odierna ricorrente (doc. 3), avendo anch'esse originariamente mancato di indicare nella domanda di partecipazione il numero del provvedimento con cui era stata approvata la graduatoria già utilizzata dall'Ente per il conferimento di supplenze.

A fronte di domande del tutto analoghe (nella parte relativa ai 'titoli professionali e di servizio') a quella della Sig.ra Scotto di Gregorio, l'Amministrazione ha quindi applicato criteri di valutazione (del tutto oscuri) per nulla omogenei, in violazione ai principi di parità di trattamento e di par condicio, riconoscendo ad alcune candidate il punteggio (3 punti) in Bando previsto a fronte della mera dichiarazione di appartenenza ad una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, e ad altre (e segnatamente all'odierna ricorrente) omettendo di attribuire la valutazione pur in presenza di identica dichiarazione.”.

Riassumendo dunque, qualora l'Amministrazione avesse correttamente valutato i titoli della odierna ricorrente, avrebbe dovuto attribuirle un punteggio complessivo pari a 12,82 (anziché 9,82).

La sig.ra Scotto Di Gregorio si sarebbe così classificata **alla posizione 829** della "Graduatoria definitiva" di cui all'Allegato D della qui impugnata determinazione dirigenziale di Roma Capitale – Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane (P.O. Reperimento Risorse Umane – Servizio Reperimento Risorse Umane – Ufficio Concorsi) n. rep. GB/1095/2021 del 16/07/2021 (n. prot. GB/60055/2021 del 16/07/2021 **e alla posizione 796** dell'"Elenco nominativo dei candidati idonei ai fini dell'accesso ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato secondo l'ordine di graduatoria" di cui allegato E della medesima impugnata determina. Una siffatta posizione in graduatoria, invero, sebbene non avrebbe collocato la ricorrente ai primi posti, le avrebbe comunque permesso di compiere un consistente balzo in avanti con evidenti e più che ragionevoli chances di essere chiamata da Roma Capitale.

IV) ISTANZA CAUTELARE

Alla luce di quanto sin qui dedotto ed allegato, sussistono nella specie i presupposti contemplati dall'art.55 del Cpa per l'emanazione di misure cautelari.

Quanto al ***fumus boni iuris*** si rinvia ai motivi del presente ricorso nonché a quelli di cui al ricorso introduttivo aggiungendo e specificando quanto segue.

L'inserimento della ricorrente nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, a cui consegue l'attribuzione dei 3 punti, illegittimamente omessi dalla Commissione nelle graduatorie finali, risulta ed è dimostrato *per tabulas* (ns. doc. n. 8 al ricorso introduttivo), di tal che è palese il diritto della ricorrente ad ottenere i tre punti in più e conseguire la migliore posizione in graduatoria, per come spettante.

Anche in merito al *periculum in mora* si rinvia ai motivi del presente ricorso nonché a quelli di cui al ricorso introduttivo. Valgano anche in proposito le seguenti aggiunte e precisazioni.

La ricorrente nelle more del giudizio rimarrebbe posizionata, nell'elenco candidati idonei all'accesso dei processi di assunzione a tempo indeterminato secondo l'ordine di graduatoria, al n. 1279 della graduatoria allegato D (graduatoria definitiva) e al n. 1183 della graduatoria allegato E (graduatoria per stabilizzazioni, concernente i candidati con punteggio conseguito pari o maggiore a 7). Mentre avrebbe diritto alla posizione, rispettivamente, n. 829 per l'elenco di cui all'allegato D e n. 796 per l'elenco di cui all'allegato E.

Orbene, considerato che la procedura selettiva *de qua* è finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula sia di contratti a tempo determinato, sia di assunzioni a tempo indeterminato, la Sig.ra Scotto di Gregorio sarebbe ulteriormente pregiudicata (oltre a quanto è già stata sin ora pregiudicata):

- sia nella scelta dei contratti a termine assegnandi dall'amministrazione resistente proprio in base alla graduatoria in esame, posto che – come ovvio che sia - chi ha una posizione anteriore ha maggiore scelta contrattuale sulla durata e sede di lavoro, rispetto a chi ha una posizione subalterna;
- sia e soprattutto, nella possibilità di ottenere, in via immediata, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la amministrazione capitolina, con la conseguente incidenza negativa e definitiva sulla posizione professionale, sulla anzianità di servizio e con perdita di tutte le retribuzioni medio tempore maturande.

La ricorrente avendo conseguito nella prova scritta in esame un punteggio (9,40) superiore a 7, è risultata idonea, e quindi inserita nella graduatoria per stabilizzazioni di cui all'allegato E, ai fini dell'accesso ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Tale processo di assunzione a tempo indeterminato e quindi di stabilizzazione avverrà, come previsto dal Banco, in base alla graduatoria di cui all'allegato E.

Pertanto nelle more del giudizio, oltre a non poter scegliere in via prioritaria rispetto alle altre

candidate quale contratto a termine stipulare, la Ricorrente si vedrebbe sfumare la possibilità di una pronta stabilizzazione lavorativa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, agognata ormai da molti anni, poiché nelle more del giudizio rimarrebbe ferma nella posizione n. 1183 anziché 796, con notevole probabilità di essere stabilizzata entro i prossimi mesi o comunque entro un tempo ragionevole, anziché attendere la stabilizzazione *sine die*.

Il provvedimento cautelare, del resto, non impedirebbe alla P.A. di procedere con la sottoscrizione dei contratti di lavoro con gli altri candidati, ma consentirebbe unicamente alla ricorrente di veder tutelata la propria posizione nelle more della definizione del presente giudizio.

Tutto concorre, in sostanza, per ritenere sussistenti i presupposti necessari alla concessione dell'invocata sospensione degli atti impugnati e per la misura cautelare di ordinare alla Amministrazione resistente di riesaminare la fattispecie di causa alla luce della documentazione indicata nella domanda di partecipazione della ricorrente ed in quella successivamente versata in giudizio, nonché delle censure del gravame, o comunque di adottare la misura cautelare ritenuta più idonea e che consenta l'inserimento, eventualmente con riserva (con diritto alla stipula di contratti a tempo determinato e/o indeterminato) della ricorrente nella pertinente graduatoria con punteggio 12,82 nella posizione spettante.

P.Q.M.

La sig.ra Manuela Scotto di Gregorio, come in epigrafe rappresentata, assistita e difesa chiede che l'Illustrissimo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, previa concessione di idonee misure cautelari, voglia accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti e per l'effetto annullare/rettificare/riformare tutti i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese, compensi ed onorari, nonché rifusione del contributo unificato e valori bollati, il tutto da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.

Ai sensi dell'art. 136, comma 1, c.p.a. i difensori dichiarano di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi pec: metlino.robertogabriele@avvocatilucera.legalmail.it ; immaciillo@ordineavvocatiroma.org e/o al fax:

063215283.

In uno al presente ricorso per motivi aggiunti, si provvederà al deposito della documentazione richiamata in atti come da separato indice, in prosecuzione alla numerazione del fascicolo di parte.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è riconducibile alla materia "concorsi pubblici" e che è stata già depositata, ai fini dell'esenzione, la documentazione attestante la titolarità di redditi inferiori a quelli indicati nell'art. 37, comma 6, del D.L. n. 98 del 2011.

Con osservanza.

Roma, 13 ottobre 2021

Avv. Imma Cirillo

Avv. Roberto Gabriele Merlino

Firmato da:
Roberto Gabriele Merlino
Motivo:



Data: 14/10/2021 20:28:40

RELATA DI NOTIFICA
A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e s.m.i.

Io sottoscritto Avv. **Roberto Gabriele Merlino** (c.g. MRLRRT80S01H926D), in qualità di procuratore della sig.ra **Manuela Scotto Di Gregorio** nata a Napoli il 19.09.1981 (c.f. SCTMNL81P59F839M), nel giudizio di cui al notificando ricorso per motivi aggiunti dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma avverso la Determinazione Dirigenziale n. rep. GB/1095/2021 del 16/07/2021 (n. prot. GB/60055/2021 del 16/07/2021) di Roma Capitale pubblicata in pari data, avente ad oggetto *“procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria definitiva valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso le scuole dell’Infanzia di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art.1 comma 228 quater della Legge n.208 del 28 dicembre 2015. Presa d’atto dell’esito dei lavori della Commissione Esaminatrice. Rettifica della graduatoria definitiva approvata con Determinazione Dirigenziale n.2139 del 7/12/2020”* nonché avverso gli annessi allegati D ed E, e avverso ogni atto a questi presupposto, connesso e consequenziale, anche successivo ed ancorchè allo stato non noto;

HO NOTIFICATO

in data 14.10.2021 gli allegati (relazione di notifica) ricorso per motivi aggiunti e procura alle liti (che si attesta esser copia informatica della procura speciale conforme all’originale in formato analogico del corrispondente atto da cui è stata estratta) da me sottoscritti digitalmente dall’indirizzo PEC merlino.robertogabriele@avvocatilucera.legalmail.it (iscritto nel ‘Registro Generale degli Indirizzi Elettronici’- ReGIndE) a:

- **Roma Capitale**, (C.F. 02438750586), con sede in via del Tempio di Giove, 21 (00186) Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e ciò presso il procuratore e difensore costituito **Avv. Federica Graglia** (c.f. GRGFRC69H52H501D) mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo: federica.graglia@pec.comune.roma.it ,così dichiarato in atti e così risultante in data corrispondente a quella di notifica nel registro ‘Registro Generale degli Indirizzi Elettronici’- ReGIndE.

Roma, 14 ottobre 2021

Avv. Roberto Gabriele Merlino

Firmato da:
Roberto Gabriele Merlino
Motivo:



Data: 14/10/2021 20:31:08

Procura speciale

Io sottoscritta **Scotto Di Gregorio Manuela**, nata a Napoli il 19 settembre 1981 (C.F. SCTMNL81P59F839M), residente in 00173 Roma, alla via Massimo Severo Giannini 23, delego gli **Avv.ti Imma Cirillo** (C.F. CRLMMI82E59I954H - PEC immacirillo@ordineavvocatiroma.org) e **Roberto Gabriele Merlino** (C.F. MRLRRT80S01H926D - PEC merlino.robertogabriele@avvocatilucera.legalmail.it) a rappresentarla e difenderla, anche disgiuntamente tra loro, nel giudizio di cui al presente ricorso dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma avverso la Determinazione Dirigenziale n.2139 del 7 dicembre 2020 di Roma Capitale pubblicata in pari data, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso le scuole dell'Infanzia di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art.1 comma 228 quater della Legge n.208 del 28 dicembre 2015 nonché avverso ogni atto a questa connesso, anche successivo ancorchè non conosciuto, in ogni sua fase, stato e grado, anche di ottemperanza, di opposizione e di esecuzione, nonché in fase cautelare in tutti i gradi, attribuendo loro tutte le facoltà consentite dalla legge, ivi comprese quelle di sottoscrivere il presente ricorso, presentare motivi aggiunti, rinunciare, sottoscrivere qualsivoglia atto del procedimento, chiamare terzi in causa, presentare istanze e memorie di ogni tipo, anche istruttorie e per l'accesso, nominare e/o sostituire a sé altri avvocati e/o procuratori. Eleggono domicilio fisico e digitale presso l'avvocato Roberto Gabriele Merlino in Piazza Cavour 17 (00193) Roma, fax 06/3215283 e PEC merlino.robertogabriele@avvocatilucera.legalmail.it, al quale ultimo dichiarano di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni. Dichiaro, inoltre, di essere stata resa edotta circa l'elevato grado di complessità dell'incarico così conferito, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro infine di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Roma, 04 febbraio 2021

Manuela Scotto Di Gregorio
Manuela Scotto di Gregorio

E' autentica

Imma Cirillo
Roberto Merlino

Firmato da:
Roberto Gabriele Merlino
Motivo:

